



VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 10 APRILE 2025

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **DIECI** del mese di **APRILE** alle ore **DICIOTTO E MINUTI QUATTRO**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Cognome e Nome	Carica	Pres
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	MANCA Mariano	CONSIGLIERE	SI
MORA Maria Beatrice	CONSIGLIERE	SI	PANARIELLO Angelo	CONSIGLIERE	SI
POLETTI Lorena	CONSIGLIERE	SI	MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	SI
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	PORCU Luca	CONSIGLIERE	SI
MEDINA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BELLONE Nicoletta	CONSIGLIERE	NO
BERTONA Marco Emilio	CONSIGLIERE	SI	ZANETTA Valentina	CONSIGLIERE	NO
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BIONDELLI Sonia	CONSIGLIERE	SI
MOROSO Michela	CONSIGLIERE	SI	FAGGIANO Roberto Cataldo	CONSIGLIERE	SI
LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI			
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Sono altresì presenti gli Assessori Cerutti Franco, Valsesia Francesco Carlo, Abbate Loredana.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi Laterza nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risulta essere presente in più in aula il Vice Sindaco Ignazio Stefano Zanetta.

L'Assessore Ignazio Stefano Zanetta relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso

- che l'art. 52 D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- che l'art.3,comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 ha fissato al 30 aprile di ciascun anno il termine per l'approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI.

Premesso altresì che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 19 dicembre 2019, n. 157 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 2, il quale stabilisce:

- al primo periodo, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

-al secondo periodo, che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

-al terzo periodo, che le modalità attuative sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, a tale proposito, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 24 del 21/01/2025 di adozione del Regolamento che individua i principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, denominato "bonus sociale dei rifiuti";

Considerato che:

- ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), il cui valore non deve risultare superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, soglie che verranno aggiornate ogni tre anni dall'Arera;

-l'agevolazione consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (Tari) per la cui copertura, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dovrà istituire e aggiornare con propri provvedimenti, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all' articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

-l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio

rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;

-Il bonus sociale per i rifiuti, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui sopra, in corso di validità;

Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, sentito il garante per la protezione dei dati personali che dovrà stabilire le modalità di trasmissione dei dati dall'Inps ai Comuni;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 7 settembre 2020 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 23, comma 2 che fissa una "riduzione del 50% della tassa totale per i contribuenti il cui nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, dispone di un reddito che si colloca al di sotto del minimo vitale ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fissato annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento".

Tenuto conto che si rende opportuno aggiornare il vigente Regolamento comunale TARI, al fine di armonizzare la disciplina per l'applicazione dell'agevolazione del bonus sociale al DPCM n. 24 del 21/01/2025;

Richiamato altresì il comma 3 del citato art. 23, che riconosce una riduzione del 50 per cento della tassa a favore dei contribuenti nel cui stato di famiglia siano presenti soggetti colpiti da handicap grave individuato in base ai criteri di cui alla legge 104/92, nonché soggetti inabili al 100 per cento, a condizione che il reddito del nucleo familiare di appartenenza non superi € 36.151,98;

Ritenuto di dover modificare la condizione del beneficio sostituendo il reddito di € 36.151,98 con il possesso di un ISEE non superiore a 30.000,00 in corso di validità;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare n.1 del nella seduta del 02 aprile 2025.

Il Presidente invita alla discussione e, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione del Vice Sindaco Ignazio Stefano Zanetta che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto comunale.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 15
VOTANTI	N. 15
ASTENUTI	N. 0
VOTI A FAVORE	N. 15
VOTI CONTRARI	N. 0

DELIBERA

- 1) Di modificare l'art. 23 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) come segue:

ART. 23

RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO
SOCIO-ECONOMICO E ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 secondo le disposizioni fissate **dai decreti attuativi e da Arera.**

2. **Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del bonus di cui al comma 1** l'agevolazione è fissata nella seguente misura:

- riduzione del 50% della tassa totale per i contribuenti il cui nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, dispone di un reddito che si colloca al di sotto del minimo vitale ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fissato annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del bonus di cui al comma 1, per i nuclei familiari in possesso dei medesimi requisiti di reddito, viene fissata una riduzione ulteriore rispetto al bonus nella misura del 25% della tassa totale alle condizioni di cui ai commi successivi.

3. E' riconosciuta altresì una riduzione del 50 per cento della tassa a favore dei contribuenti nel cui stato di famiglia siano presenti soggetti colpiti da handicap grave individuato in base ai criteri di cui alla legge 104/92 (**art.3 comma 3**), nonché soggetti inabili al 100 per cento. La riduzione spetta **ai nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore ad € 30.000,00.**

4. Per ottenere i benefici di cui sopra, **diversi dal bonus di cui al comma 1**, gli interessati dovranno inoltrare annualmente apposita richiesta al settore Tributi del Comune entro la scadenza fissata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, allegando apposita documentazione. Saranno considerate valide sole le attestazioni ISEE per le quali non sono state rilevate omissioni e/o difformità.

5. Le esenzioni e agevolazioni di cui al presente articolo, **diverse dal bonus di cui al comma 1, sono riconosciute solo ai contribuenti la cui posizione risulta regolare in ordine ai pagamenti delle annualità pregresse e** hanno validità per ciascun anno solare, scaduto il quale, in assenza di nuova domanda e dei conseguenti accertamenti d'ufficio, si procederà automaticamente all'iscrizione a ruolo del contribuente per il nuovo anno e per l'intero importo.

6. Sono esenti dalla tassa le associazioni senza scopo di lucro aventi per finalità esclusiva o principale l'assistenza agli anziani, ammalati, portatori d'handicap, minori o tossicodipendenti.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2025.

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti (Tari)

4) Di pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia il testo del regolamento entro il termine perentorio stabilito dalla vigente normativa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 15
VOTANTI	N. 15
ASTENUTI	N. 0
VOTI A FAVORE	N. 15
VOTI CONTRARI	N. 0

stante l'urgenza, dovuta all'efficacia delle modifiche introdotte dal 1° gennaio 2025, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Di fare espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è il dirigente Divisione affari generali e finanze
dott.ssa

Anna Maria Battaini;

- che il procedimento ha inizio con il presente atto;

- che il termine previsto del procedimento è il 31.12.2025 (salvo cause di forza maggiore);

- che la dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente della divisione affari generali e finanze,
dovrà

avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Luigi Laterza

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10/04/2025

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 13/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10/04/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 13/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 13/05/2025

IL MESSO COMUNALE
Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
